

Corte di Cassazione – Penale (esercizio abusivo della professione: i cittadini non sono persone offese)



Il fatto

Con decreto del giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta del PM competente è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta contro l'archiviazione di un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione.

Gli opposenti hanno sostenuto la loro azione in relazione ad una perizia svolta su una persona del frattempo deceduta, deducendo quale motivo del ricorso la violazione di legge in merito alla diagnosi operata da soggetto non giuridicamente qualificabile quale psichiatra ma solo come psicologo.

Il diritto

È assorbente, al fine di stabilire l'ammissibilità o meno del ricorso contro il provvedimento di archiviazione, che l'opponente sia innanzitutto un soggetto legittimato a proporlo.

L'interesse tutelato dall'ipotesi di reato di esercizio abusivo di una professione riguarda in via diretta ed immediata la P.A., la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano talune attività e di riflesso gli interessi cosiddetti professionali, ma giammai i privati cittadini, eventualmente solo possibili danneggiati, ma non persone offese.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 45626 del 21.11.2012